



COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Frazione Pieria, 69 - P. IVA 00416340305 - Tel. 0433 69034 - Fax 0433 69001 - PEC comune.pratocarnico@certgov.fvg.it

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003

Art. 1. Finalità e definizioni

1. I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori). Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di PRATO CARNICO. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 5/2012, una quota degli interventi pari al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.
2. Per canone di locazione si intende il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.
3. Per nucleo familiare si intende quello considerato ai fini ISE/ISEE. La composizione del nucleo familiare indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.
4. Per I.S.E. si intende l'Indicatore della Situazione Economica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISE ordinario).
5. Per I.S.E.E. si intende l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE ordinario).

Art. 2. Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, i titolari di un contratto di locazione che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti soggettivi (da possedere alla data della domanda)

- a) Avere la maggiore età;
- b) Avere la residenza anagrafica nel Comune di PRATO CARNICO, o qualora non residente in regione, prestare attività lavorativa nel Comune di PRATO CARNICO (si fa riferimento alla sede della ditta).
- c) Avere la cittadinanza italiana
o di uno Stato membro dell'Unione Europea
o essere familiare di un cittadino UE
o essere cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno.
- d) Essere residente in regione FVG da almeno 24 mesi (per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 7/2002 i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale);
- e) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato entro il 31/12/2017 per un alloggio posto sul territorio regionale adibito a propria abitazione principale. Possono essere accolte domande presentate dall'ex coniuge e dal/dalla vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l'affitto. Può essere richiesto il contributo all'attuale comune di residenza anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della regione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- f) L'immobile locato, di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
- g) Non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998.
- h) Non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non

Servizio AFFARI GENERALI

Frazione Pieria, 69 - 33020 Prato Carnico (UD)

Tel: 0433.69034 - Fax: 0433.69001 - CF/P.IVA 00416340305 - E-mail: anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it

dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tale requisito va riferito al richiedente e a tutti i componenti del nucleo familiare sia alla data di presentazione della domanda sia nel periodo di riferimento preso in considerazione si fini della concessione dei contributi (01/01/2017 – 31/12/2017). In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito è richiesto in capo ai soli richiedenti.

Requisiti reddituali (da possedere alla data di presentazione della domanda)

- i) I.S.E. del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00.
 - j) I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore o uguale a € 11.150,00 e incidenza del canone di locazione rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%, ovvero I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore o uguale a € 16.420,00 e incidenza del canone di locazione rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%.
 - k) Per i nuclei composti da un solo componente, l'I.S.E.E. va innalzato del 20% e, pertanto, i limiti di cui al punto j) saranno pari rispettivamente a € 13.380,00 e € 19.704,00.
 - l) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto i) è determinata in € 34.243,00.
2. I requisiti, di cui al presente articolo saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

Art. 3. Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

1. Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:
- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni;
 - b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età;
 - c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente.
 - d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità certificata superiore ai 2/3;
 - e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
 - f) famiglie monoreddito: un solo componente produce reddito nell'ambito del nucleo familiare composto da più persone;
 - g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente non inferiore a tre;
 - h) famiglie con anziani a carico o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto 65 anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente.
 - i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazione di morosità o da altre inadempienze contrattuali; nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi da precarietà della situazione reddituale;
 - j) emigrati: i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia per l'estero, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.

Art. 4. Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:
- a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 11.150,00: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00;

- b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 16.420,00: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.
2. Per i nuclei familiari aventi un I.S.E. pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2017 e comunque per un importo massimo di € 3.100,00.
3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 e che non beneficiano dell'innalzamento del limite I.S.E. previsto al punto m) dell'art. 2, il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%.
4. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00 per i richiedenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'importo di € 2.325,00 per i richiedenti di cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2017.
5. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. A tal fine, si precisa che saranno prese in considerazione solamente le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di pagamento del canone di locazione. Le mensilità per le quali il richiedente non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento mediante esibizione delle ricevute non concorreranno al calcolo dell'eventuale contributo spettante.
6. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a disposizione dal Comune non consentano di soddisfare tutte le richieste, si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.
7. In caso di morosità totale o parziale dei canoni relativi all'anno 2017, il contributo spettante al conduttore verrà erogato direttamente al locatore il quale, in tal caso, dovrà conseguentemente rilasciare dichiarazione sottoscritta, da trasmettere al Comune e al conduttore, attestante l'avvenuta sanatoria della morosità pregressa.

Art. 5. Criteri per la formazione della graduatoria

1. Punteggi:
- | | | |
|--|--------------------------------|------------|
| Situazione ISE del nucleo | | |
| | ISE < € 5.500,00 | - punti 12 |
| | € 5.500,00 =<ISE< € 11.150,00 | - punti 6 |
| | € 11.150,00 =<ISE< € 14.000,00 | - punti 3 |
| Incidenza del canone locazione sull'ISE | | |
| | dal 14% al 19,99% | - punti 4 |
| | dal 20% al 49,99% | - punti 8 |
| | uguale o maggiore al 50% | - punti 12 |
| Situazioni di particolare debolezza sociale o economica (art. 3) | | |
| | a) punti 5 | f) punti 4 |
| | b) punti 5 | g) punti 5 |
| | c) punti 5 | h) punti 3 |
| | d) punti 5 | i) punti 6 |
| | e) punti 3 | j) punti 2 |

2. Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata da minore valore ISEE, in caso di ulteriore parità dalla maggiore incidenza del canone sul valore ISE, in caso di ulteriore parità si provvederà a sorteggio in seduta pubblica.

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio assistenza del Comune che fornirà eventuali chiarimenti e assistenza per la compilazione della domanda.
2. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 maggio 2018 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di PRATO CARNICO (Frazione Pieria, 69) aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 - lunedì e giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00; o per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno spedita sempre entro il 07/05/2018 (farà fede la data del timbro postale) e che dovrà pervenire entro i successivi otto giorni lavorativi, l'eventuale mancato recapito entro 8 giorni è a discapito del mittente.
3. Trasmissione telematica: in base all'art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'Amministrazione Digitale) le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici in via telematica sono valide quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) la richiesta è sottoscritta con firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato, e trasmessa da casella PEC del cittadino;
- b) la richiesta in formato "pdf" non sottoscritta digitalmente è trasmessa dalla propria casella PEC purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- c) la richiesta sottoscritta di pugno viene acquisita sotto forma di immagine (scannerizzata) e inviata obbligatoriamente unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità valido dalla propria casella PEC;

l'invio, con una delle modalità elencate sopra deve avvenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.pratocarnico@certgov.fvg.it; nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente; in questo caso la data di scadenza per la presentazione delle domande è il 07/05/2018 alle ore 12.45;

l'invio di una istanza avente le caratteristiche di cui al punto a) o di cui al punto c) trasmessa però da una casella di posta normale va indirizzata ad anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it e la trasmissione equivale a una presentazione cartacea senza nessuna garanzia di consegna, pertanto l'istante ha l'onere di verificare l'assunzione a protocollo dell'istanza entro il 07/05/2018.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (qualora le sottoscrizioni non siano apposte in presenza di un funzionario incaricato);
- b) fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2017;
- c) fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31/12/2017;
- d) copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- e) (se ricorre il caso) copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;
- f) (se ricorre il caso) nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale relativa ai canoni anno 2017 (esclusi gli oneri accessori) il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario riportante l'ammontare dei canoni non pagati, esclusi gli oneri accessori, relativi all'anno 2017;
- g) (se cittadini extracomunitari) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

5. La documentazione, con l'eccezione di quella indicata alla lettera e) può essere presentata con la formula dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo la normativa vigente.

6. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

7. Ai sensi dell'art. 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi e il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente.

Art. 7. Integrazioni ed esclusioni

1. Le domande consegnate dopo il 07/05/2018 non saranno ammesse a contributo e non potranno essere oggetto di opposizione.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
 - b) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - c) abbia omissa la presentazione di uno dei documenti obbligatori previsti dal precedente art. 5 punto 4 e si rifiuti di presentarlo a richiesta degli uffici comunali;
 - d) abbia presentato domanda in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando;
 - e) abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale.
3. Saranno, infine, escluse le domande ove il richiedente non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 lettera h).
4. Il Comune, in sede di istruttoria, potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione di dichiarazioni incomplete e potrà ordinare esibizioni documentali.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento:
- alla Legge 392/1978 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
 - alla Legge 431/1998 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
 - al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
 - all'articolo 6 della Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
 - al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0149 del 27/05/2009 e successive modifiche e integrazioni;
 - all'articolo 6, comma 129, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18;
 - agli artt. 6 e 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16;
 - al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Entro il 31 maggio 2018 il Comune invierà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente accolte, unitamente alla richiesta di fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento saranno sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio affari generali del Comune di Prato Carnico.

PRATO CARNICO, 09/03/2018
Prot. n. 0001441/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Manuela Solari
firmato digitalmente

*La presente copia cartacea e' conforme al documento informatico originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Il corrispondente documento informatico firmato digitalmente e' conservato negli Archivi del Comune.*